

## **Swissolar Svizzera italiana**

### **Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari**

Tiziana Brignoni

Bellinzona, giovedì 03 luglio 2014

1

## **Tema trattato**

Modifiche legislative in ambito di impianti solari:

- Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE): e.i.v. 01.12.2013
- Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e relativa ordinanza (OPT): e.i.v. 01.05.2014
- Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE): e.i.v. 23.05.2014
- Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst): e.i.v. 23.05.2014

03.07.2014

© CSI - Centro sistemi informativi



2

## LPT – Impianti solari

### Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

#### Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani che concernono la costruzione e la modifica di:

- a. impianti ad alta tensione;
- b. impianti di produzione di energia con una potenza superiore a **30 kVA** collegati a una rete di distribuzione;

03.07.2014

© CSI - Centro sistemi informativi



3

## LPT – Impianti solari

### Art 18a LPT Impianti solari (in vigore dal 1° maggio 2014)

**<sup>1</sup>Nelle zone edificabili e nelle zone agricole** gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 capoverso 1.

**Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente.**

<sup>2</sup> Il diritto cantonale può:

- a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;
- b. prevedere l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

03.07.2014

© CSI - Centro sistemi informativi



4

## LPT – Impianti solari

### Art 18a LPT Impianti solari (in vigore dal 1° maggio 2014)

<sup>3</sup> Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

<sup>4</sup> Per il rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

## LPT – Impianti solari

### Art. 32a OPT Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

1 Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto se:

- a. **sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;**
- b. **visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;**
- c. **in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione;**
- d. **si presenta come superficie compatta.**

2 Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

3 I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia prima che vengano iniziati i lavori. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.

## LPT – Impianti solari

### Art. 32b OPT Impianti solari su monumenti culturali

Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale si intendono:

- a. i monumenti culturali di importanza internazionale, nazionale o regionale conformemente all'articolo 2 lettere a–c dell'ordinanza del 17 ottobre 19842 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC);
- b. gli oggetti annoverati nell'Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d'importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo A;
- c. gli oggetti di importanza nazionale o regionale annoverati in un inventario che la Confederazione ha adottato in virtù della legge del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
- d. gli oggetti di importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell'articolo 13 LPN;
- e. gli edifici e gli impianti che, in quanto degni di protezione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 24d capoverso 2 LPT o dell'articolo 39 capoverso 2;
- f. gli oggetti che, nel piano direttore approvato dalla Confederazione, sono designati quali monumenti culturali di importanza cantonale ai sensi dell'articolo 18a capoverso 3 LPT.

03.07.2014

© CSI - Centro sistemi informativi



7

## LPT – Impianti solari

### Modifiche Regolamento LE

#### Art. 3 cpv. 1 lett. m) e n) (non soggiacciono a licenza edilizia)

m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);

n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979).

03.07.2014



8

## LPT – Impianti solari

### Modifiche Regolamento LE

#### Art. 3a (nuovo – Impianti solari)

- 1 Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'**annuncio** ai sensi dell'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per **iscritto** e in **due copie** al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 2 Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l'intervento e a dimostrare che l'impianto è sufficientemente adattato al tetto, e segnatamente:

## LPT – Impianti solari

### Modifiche Regolamento LE

- a) il nome e l'indirizzo del proprietario del fondo;
- b) il numero e il subalterno di mappa;
- c) un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell'edificio;
- d) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
- e) una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell'impianto;
- f) una o più sezioni.

<sup>3</sup>Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

## LPT – Impianti solari

### Modifiche Regolamento LE

#### Art. 4 lett. h (lavori soggetti a licenza)

h) gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (artt. 95 seg. legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).

## LPT – Impianti solari

### Modifiche Regolamento Lst

#### Art. 30 cpv. 2 cifra 1 lett. e) (Regolamento edilizio – Vincoli particolari)

Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:  
(...)

**e) prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto (art. 32a cpv. 2 OPT).**

**Grazie della vostra attenzione**

03.07.2014

© CSI - Centro sistemi informativi

